

TI_GERICHTE 15.2024.115 vom 21. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.115

FR: TI_GERICHTE 15.2024.115 du 21 février 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.115 del 21 febbraio 2025

Regeste

Ricorso contro la revoca della cessione ex art. 260 LEF della pretesa di responsabilità contro gli organi della fallita. Richiesta di nuova cessione o proroga del termine per agire. Esercizio della pretesa di responsabilità senza cessione?

Erwägungen

E. 2

Nei ricorsi RI 1 , RI 2 e la RI 3 fanno valere che il diniego di un'ulteriore proroga o di una nuova cessione della pretesa costituisce una violazione del diritto, in particolare, della parità di trattamento. Ripropongono le "riflessioni" già condivise con l'UF, concludendo per la riforma del provvedimento impugnato, nel senso, in via principale, di prorogare la cessione fino al 31 marzo 2025, e in via subordinata di cedere loro nuovamente la pretesa fino alla stessa data.

E. 2.1

Nelle riflessioni del 24 ottobre 2024, i ricorrenti hanno citato due passi di dottrina, uno secondo cui l'art. 260 LEF avrebbe un carattere unicamente dichiaratorio rispetto all'art. 757 cpv. 2 CO (Binder/Roberto in: Handkommentar zur Schweizer Privatrecht, ora 4 a ed. 2023, n. 11 ad art. 757 CO) e l'altro per cui la cessione ha per oggetto unicamente il diritto di agire per la massa e non individualmente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4^a ed. 1997/1999, pag. 489: forse i ricorrenti alludono alla DTF 61 III 3 consid. 2, che in realtà non ha il senso da loro riportato). Ne deducono che il creditore o l'azionista cessionario del diritto di agire in rappresentanza della massa deve postulare l'intero danno e che quanto resta dopo la copertura del suo credito e delle spese va a favore della massa dei creditori, mentre la facoltà di far valere il danno per la parte che eccede il proprio credito non spetta al creditore che, in assenza di cessione, non agisce in rappresentanza della massa, ma a nome proprio. Secondo i ricorrenti, la concessione in favore loro di una seconda cessione del diritto di agire in rappresentanza della massa o il prolungamento del termine per agire sarebbe una decisione che va a vantaggio dell'intera massa dei creditori, perché nel caso contrario essi potrebbero procedere in giudizio da soli e unicamente per il loro credito.

E. 2.2

Dai passi di dottrina citati dai ricorrenti non risulta che i singoli creditori e azionisti possano agire singolarmente senza cessione limitatamente al proprio credito (anche Binder/Roberto, al n. 12, scrivono che il diritto di azione dei creditori verte sull'intero danno). La Camera ha del resto già avuto modo di confermare che la pretesa di responsabilità oggetto dell'art. 757 CO è una sola – quella diretta della società contro i propri organi (art. 756 CO) – e che, in caso di fallimento della società, hanno il diritto – di natura processuale (cosiddetto "Proze B

standschaft") – di esercitarla dapprima l'amministrazione del fallimento, in via esclusiva, per conto della massa (comunione) dei creditori (art. 757 cpv. 1 CO), in caso di sua rinuncia i creditori che hanno chiesto e ottenuto il diritto di farla valere in virtù dell'art. 260 LEF (art. 757 cpv. 3 CO) e in ultimo luogo, se nessun creditore iscritto nella graduatoria ne ha chiesto la cessione, gli altri creditori sociali e, in via postergata, gli azionisti (art. 757 cpv. 2 CO) (sentenza della CEF 15.2021.123 del 5 maggio 2022, RtiD 2023 I 696 n. 48c, consid. 3.4.2 e 3.6.1). Il carattere unitario della pretesa esclude che, durante il fallimento, singoli creditori o azionisti possano agire in ordine sparso nel proprio ed esclusivo interesse, motivo per cui il Tribunale federale ritiene che in caso di pluralità di cessioni dei diritti della massa, i cessionari debbano agire quali litisconsorti con un'unica azione, pur potendo ognuno di loro rinunciare ad agire, ciò di cui il tribunale adito deve sincerarsi (DTF 144 III 552 consid. 4). La tesi dei ricorrenti è pertanto infondata. Fosse essa da seguire, comunque sia, il ricorso risulterebbe irricevibile per carenza d'interesse personale dei ricorrenti, siccome secondo la loro stessa impostazione essi potrebbero agire in giudizio senz'autorizzazione dell'amministrazione del fallimento giusta l'art. 260 LEF, sicché le richieste ricorsuali si rivelerebbero senza oggetto, non essendo essi legittimati a far valere interessi altrui, segnatamente della massa dei creditori (cfr. sentenza della CEF 15.2022.48 del 6 maggio 2022, pag. 2, RtiD 2023 I 695 n. 47c).

E. 3

I ricorrenti affermano anche che sarebbe nell'interesse della massa che più creditori “e quindi in base a fattispecie differenti” procedano per l'intera pretesa di fr. 1'882'898.78. A loro dire “le possibilità della massa di ricevere in tutto o in parte il proprio credito sono proporzionali al numero di creditori cessionari che fanno valere l'intero credito. Il rifiuto di una nuova cessione va a discapito della massa in quanto diminuisce le possibilità che il credito venga riconosciuto e in tutto o in parte incassato” . Scrivono di non vedere disposizione che si opponga al rinnovo oppure alla proroga della cessione.

E. 3.1

Ancora una volta nella misura in cui i ricorrenti fanno valere interessi altrui la censura si rivela d'acchito irricevibile (sopra consid. 2.2 i.f.).

E. 3.2

La logica della censura sfugge d'altronde alla comprensione. La pretesa di responsabilità della società contro i propri organi è una sola, sicché non è dato di capire quali “fattispecie differenti” i singoli cessionari potrebbero portare nel processo. Anzi è vero il contrario: maggiore è il numero dei creditori e soprattutto l'importo totale delle loro pretese, minore è la possibilità per la massa dei creditori di ricevere l'eccedenza che l'art. 260 cpv. 2 LEF attribuisce loro dopo la deduzione dal ricavato dei crediti e spese dei cessionari.

E. 4

I ricorrenti ricordano infine che le istanze di proroga del termine per aggiornare l'UF sono state formulate dall'avv. PA 2, vista l'assenza del loro patrocinatore, avv. PA 1, e si domandano se in tali circostanze l'Ufficio, “in buona fede” , non avrebbe invece dovuto “leggere” le richieste quali istanze di proroga della cessione (oltre il 31 agosto 2024), “tanto più che contestualmente [...] l'UF aveva pacificamente prorogato il termine della cessione ad altri creditori” . L'Ufficio osserva che ai ricorrenti sarebbe bastato chiedere una proroga tempestivamente, come hanno fatto gli altri cessionari.

E. 4.1

La censura sfiora la temerarietà. Le istanze non presentavano ambiguità testuali (“vi chiedo un ulteriore termine di 10 giorni affinché il collega possa prendere posizione” ; “vi chiedo un ulteriore termine di 20 giorni affinché il collega [...] possa prendere contatto con i clienti e determinati sul prosieguo della vertenza”). L’UF non poteva e non doveva interpretarle in un altro senso di quello chiaramente espresso. Ci si può aspettare in buona fede che un avvocato esprima correttamente quanto intende ottenere.

E. 4.2

Se l’amministrazione del fallimento cede una pretesa giusta l’art. 260 LEF a più creditori, nei loro confronti vale il principio di parità di trattamento; di conseguenza, l’amministrazione deve fissare un termine per far valere la pretesa uguale per tutti e, se lo proroga, deve farlo di un tempo uguale per tutti (DTF 49 III 122 consid. 1). Tuttavia, il principio di parità di trattamento vale unicamente per situazioni paragonabili; di conseguenza, quando proroga il termine per far valere la pretesa, l’amministrazione non deve farlo per tutti i creditori, ma unicamente per quelli che hanno chiesto la proroga tempestivamente, non per quelli che sono rimasti inattivi, malgrado la comminatoria formale di revoca della cessione in caso d’inazione (DTF 121 III 291 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2010. 34 del 19 aprile 2010 in: RtiD II 2010 727 n. 71c, consid. 4). L’UF ha pertanto correttamente prorogato il termine per esercitare la pretesa ceduta ai tre cessionari che l’hanno richiesto tempestivamente (tre giorni prima del 31 agosto 2024), mentre ha revocato la cessione concessa ai ricorrenti, che invece l’hanno chiesto tardivamente il 24 ottobre 2024 (sotto forma di nuova cessione), quasi due mesi dopo la scadenza del termine e non hanno documentato di aver iniziato una causa contro gli organi della fallita entro il termine fissato e prorogato dall’UF di dieci giorni dopo il 25 settembre 2024 . La revoca della cessione è conforme alla condizione n. 6 dell’atto di cessione, stabilita dal modulo F7 editto dal Tribunale federale in virtù degli art. 15 LEF e 2 cpv. 1 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità (Rform, RS 281.31), e ribadita nella decisione di proroga del 26 settembre 2024. Ovviamente, la norma regolamentare appena ricordata esclude la concessione di una nuova cessione, altrimenti essa verrebbe svuotata di senso. Nella limitata misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno di conseguenza respinti.

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 e RI 2 è respinto.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso della RI 3 è respinto.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a: – avv. PA 1 e PA 2, _____, _____ (_____); – avv. PA 3, _____, _____, _____ . Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.